

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BANCA CARIGE S.P.A. 2003 - 2010 CONSUMER PRICE INDEX II"
Serie 219 Codice ISIN: IT0003444442

Art. 1 - Importo e tagli - Il prestito obbligazionario "BANCA CARIGE S.P.A. 2003-2010 CONSUMER PRICE INDEX II" serie 219 viene emesso fino ad un massimo di nominali EURO 15.000.000 ed è costituito da un massimo di n. 15.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna.

Art. 2 - Titoli - Ai sensi del Regolamento Consob (Deliberazione n.11768 de1 23/12/98) attuativo del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 i titoli verranno accentrati in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A.

Art. 3 - Durata e godimento - Il prestito ha godimento il 12 marzo 2003 e sarà integralmente rimborsato il 12 marzo 2010.

Art. 4 - Prezzo di emissione - Le obbligazioni sono emesse alla pari.

Art. 5 - Interessi - La prima e la seconda cedola scadenti il 12 marzo 2004 e 12 marzo 2005, fruttano interessi, calcolati su base 30/360, i pari al 3,00% nominale annuo lordo.

Le cedole successive saranno pagate semestralmente il 12 marzo e 12 settembre di ogni anno con regolamento posticipato degli interessi e calcolati su base 30/360. Esse non potranno essere inferiori ad un tasso del 1,20% nominale annuo lordo e frutteranno interessi sul valore nominale secondo la seguente formula

$$1,20\% + \text{MAX} [0\%; 100\% \cdot (\text{IAPC1} - \text{IAPC0}) / \text{IAPC0}]$$

Dove:

IAPC (HICP nella terminologia anglosassone) = Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo della zona Euro (escluso tabacco), calcolato da Eurostat

IAPC0 - Valore dell'indice all'inizio di ciascun periodo

IAPC1 - Valore dell'indice alla fine di ciascun periodo

Il valore dello IAPC (escluso tabacco) sarà considerato alla seguenti date:

- per la cedola dovuta il 12 settembre 2005 ed il 12 marzo 2006: IAPC1 valore dell'indice a dicembre 2004 e IAPC0 valore dell'indice a dicembre 2003
- per la cedola dovuta il 12 settembre 2006 ed il 12 marzo 2007: IAPC1 valore dell'indice a dicembre 2005 e IAPC0 valore dell'indice a dicembre 2004
- per la cedola dovuta il 12 settembre 2007 ed il 12 marzo 2008: IAPC1 valore dell'indice a dicembre 2006 e IAPC0 valore dell'indice a dicembre 2005
- per la cedola dovuta il 12 settembre 2008 ed il 12 marzo 2009: IAPC1 valore dell'indice a dicembre 2007 e IAPC0 valore dell'indice a dicembre 2006
- per la cedola dovuta il 12 settembre 2009 ed il 12 marzo 2010: IAPC1 valore dell'indice a dicembre 2008 e IAPC0 valore dell'indice a dicembre 2007

L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) - escluso tabacco - misura il tasso di inflazione nell'Unione Monetarie Europea (zona Euro), depurato della variazione dei prezzi del tabacco e dei suoi derivati, viene calcolato da Eurostat ed espresso da un indice. Se nel giorno del calcolo non fosse stato ancora pubblicato l'indice definitivo, ma solo quello provvisorio, l'Agente per il calcolo utilizzerà l'unico indice pubblicato a quel momento e cioè quello provvisorio. Qualora, alla data di determinazione della cedola, il tasso come sopra determinato non fosse disponibile, l'Agente per il calcolo provvederà a determinare tale tasso prendendo a riferimento il dato dell'ultimo mese disponibile che verrà confrontato con quello relativo ai dodici mesi precedenti.

Ciascuna cedola così determinata sarà arrotondata allo 0,01% più vicino.

L'ultima cedola è pagabile il 12 marzo 2010

Art. 6 - Rimborso - Il prestito verrà rimborsato alla pari, in unica soluzione alla scadenza. A quella data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 7 - Acquisti sul mercato - L'Emittente ha la facoltà di acquistare sul mercato le obbligazioni del presente prestito.

Art. 8 - Luogo di Pagamento - Il pagamento degli interessi, nonché il rimborso del capitale, saranno effettuati presso gli sportelli della "Banca CARIGE S.p.A." o gli altri intermediari autorizzati ai sensi della vigente normativa ed aderenti al sistema di gestione accentrato della Monte Titoli S.p.A.

Art. 9 - Agente per il Calcolo - L'Agente CDCIXIS AM PARIGI opererà quale Agente per il Calcolo ai fini della determinazione delle cedole interessi e delle attività connesse. L'Agente per il calcolo, nello svolgimento delle proprie funzioni, avrà una posizione autonoma e non sarà considerato un agente della Banca CARIGE S.p.A. o degli obbligazionisti, ed il calcolo eseguito dall'Agente per la determinazione delle cedole sarà, salvo il caso di errore materiale, vincolante e definitivo per la Banca CARIGE S.p.A. e per gli obbligazionisti.

Banca CARIGE S.p.A. e l'Agente per il calcolo non saranno responsabili per gli eventuali errori conseguenti ad una erronea pubblicazione dell'indice IAPC.

Qualora l'Agente per il calcolo non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni, le funzioni dell'Agente per il calcolo saranno da quel momento svolte da finanziaria o da altro Istituto di Credito nominato da Banca CARIGE S.p.A.

Art. 10 - Eventi straordinari inerenti l'indice IAPC - Qualora nel corso della vita del prestito di cui al presente Regolamento si verificano modifiche nella composizione dell'indice, l'Agente per il Calcolo adotterà tutti gli opportuni correttivi ed aggiustamenti tali da garantire la massima neutralità dei suddetti eventi.

Art. 11 - Termini di prescrizione - I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art. 12 - Regime fiscale - Gli interessi, premi, plusvalenze ed altri frutti delle obbligazioni sono assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n. 239, nonché del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successivi decreti modificativi ed integrativi. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero comunque essere assoggettate le obbligazioni.

Art. 13 - Domicilio - Per ogni effetto riguardante il presente prestito gli obbligazionisti eleggono domicilio speciale presso la sede dell'Emittente.

Art. 14 - Varie - Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito. Le obbligazioni delle banche non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.